



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE-VELINO
ROCCA DI MEZZO (AQ)

***“Regolamento per l’indennizzo dei danni all’agricoltura ed alla zootecnia provocati
da fauna selvatica nel territorio del Parco”***

Marzo 2017

Approvato con delibera del Commissario Regionale n. 9 del 21/03/2017

Art.1-FINALITA'

L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali, al patrimonio zootecnico.

Sono sottoposti ad indennizzo i danni provocati dalle specie di cui all'allegato "A - Specie animali di notevole interesse scientifico" della L.R. 10/2003 e s.m.i.

L'indennizzo alle coltivazioni agricole ed al patrimonio zootecnico è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno commerciale dell'animale e del prodotto perduto.

Le istanze di indennizzo di cui al presente Regolamento sono assoggettate al rispetto delle norme comunitarie la per quanto attiene l'applicazione degli aiuti nel regime "*de minimis*" in base al loro recepimento da parte degli Uffici competenti della Regione Abruzzo.

1.1 Agricoltura

Il valore dell'indennizzo è soggetto ad una riduzione del 80 % nel caso di impianti tartufigeni e di zafferano sprovvisti di adeguate recinzioni fisse (rete metallica di altezza almeno pari a 1.5 m e sorretta da pali) oppure nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di difesa o che presentino carenze strutturali o di funzionalità tali da aver favorito il danneggiamento.

L'Ente Parco può cofinanziare le spese per la realizzazione delle azioni di prevenzione, indicate dagli uffici dell'Ente Parco, competenti all'accertamento anche, al fine di eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità delle colture nei confronti della fauna selvatica. La loro realizzazione diviene obbligatoria per l'interessato quando la richiesta di finanziamento a opere di prevenzione sia stata concessa dall'Ente Parco.

Le misure di prevenzione verranno prioritariamente destinate alla tutela di coltivazioni di particolare pregio e incidenza economica che risultano essere in ordine : zafferano, tartufo, patate e leguminose.

La realizzazione delle suindicate opere di prevenzione comporterà l'esclusione definitiva da eventuali richieste di indennizzo per gli stessi appezzamenti. L'eventuale abbandono colturale di tali appezzamenti prima di dieci anni dall'installazione delle opere di prevenzione, determinerà l'impossibilità a presentare, per altri appezzamenti, nuove domande per colture pregiate fino alla concorrenza delle superfici degli appezzamenti protetti.

1.2 Zootecnia

L'indennizzo è soggetto:

- ad una riduzione del 80% nel caso di danni verificatisi presso le stalle e/o siti di stabulazione prospicienti alle stesse laddove sprovviste di adeguate recinzioni fisse (rete in maglia sciolta o elettrosaldata con maglie 10x10 cm, avente altezza fuori terra di ca 200 cm ed interrata per almeno 30 cm verso l'esterno);
- 40 % nel caso in cui sia possibile accertare che il danno sia dovuto all'attacco di fauna selvatica di cui all'art.1 su animali abbandonati ovvero non controllati giornalmente o condotti al pascolo senza alcuna forma di protezione ovvero qualora l'allevatore non provvede alla custodia e sorveglianza.

Non si procede all'erogazione di alcun contributo:

- in assenza della carcassa dell'animale morto o qualora la presenza dei resti dell'animale sia insufficiente per accertare le reali cause del decesso;
- per il bestiame pascolante abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato ai sensi della normativa nazionale, regionale o dei piani e regolamenti comunali di utilizzo dei beni silvopastorali e comunque dal 30 novembre al 30 aprile;
- in caso di non osservanza della normativa vigente in materia di allevamenti zootecnici e dalle disposizioni sanitarie vigenti o qualora non siano provvisti delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.

L'Ente Parco può cofinanziare le spese per la realizzazione delle azioni di prevenzione, indicate dagli uffici dell'Ente Parco competenti all'accertamento anche, al fine di eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità del bestiame nei confronti della fauna selvatica. La loro realizzazione diviene obbligatoria per l'interessato quando la richiesta di finanziamento a opere di prevenzione sia stata concessa dall'Ente Parco.

Le misure di prevenzione sono prioritariamente destinate alla tutela di capi di bestiame appartenenti a razze di particolare pregio e/o con iscrizione al Libro genealogico.

La realizzazione delle suindicate opere di prevenzione comporterà, per il futuro, l'esclusione definitiva da eventuali richieste di indennizzo per gli stessi allevamenti.

Art.2-RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

2.1 Agricoltura

La denuncia del danno dovrà essere presentata utilizzando i moduli predisposti dall'Ente Parco (scaricabili dal

sito istituzionale www.parcosirentevalino.it). Essa viene resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i, con la quale il coltivatore è legittimato ad avanzare regolare richiesta di indennizzo in quanto conduttore a qualsiasi titolo del fondo agricolo.

L'interessato dovrà effettuare la richiesta di indennizzo con la massima sollecitudine al momento del rilievo del danno e comunque in epoca antecedente il raccolto, in ogni caso in tempi utili per consentire un corretto svolgimento di un circostanziato controllo in campo del danno.

La domanda completa in ogni sua parte e debitamente compilata, corredata di copia del documento di riconoscimento, dovrà avere in allegato:

1. planimetrie catastali con l'esatta individuazione degli appezzamenti danneggiati;
2. documentazione fiscale di acquisto materiali (sementi, concimi, fertilizzanti, ecc.), fatture di vendita delle produzioni, autocertificazioni sostitutive;
3. documentazione inerente la PAC (fascicolo aziendale, disciplinari, ecc) relativa alla coltivazione in corso, nel caso in cui il richiedente risulti beneficiario;
4. certificazione di regime biologico
5. riprese fotografiche, video delle coltivazioni danneggiate;
6. altra documentazione (perizie, preventivi ecc..)
7. Autocertificazione attestante di non avere ottenuto precedenti aiuti economici di stato in regime di de minimis ai sensi dei regolamenti comunitari;

Le domande che risultano carenti e/o con documentazione insufficiente all'istruttoria verranno sospese in attesa delle integrazioni.

Al fine di consentire l'accertamento della richiesta precedentemente all'epoca di raccolto, il coltivatore non potrà effettuare la raccolta delle produzioni prima della visita di stima del danno.

Nel caso in cui prima di quattordici giorni dalla data di ricezione dell'istanza verranno eseguite operazioni agronomiche (raccolto), che di fatto impediscono la valutazione del danno, l'accertamento risulterà nullo e quindi l'ufficio competente non effettuerà indennizzi, fatte salve condizioni straordinarie originate da eventi di forza maggiore.

L'istruttoria delle domande e il successivo accertamento del danno (scheda di stima del danno) sono svolte dal personale tecnico incaricato dall'Ente Parco ed eventualmente di concerto con i Comandi Stazione del CFS competenti per territorio.

Per la redazione della scheda di verbale di stima del danno (secondo modulo predisposto dall'Ente Parco) gli accertatori dovranno riscontrare le informazioni riportate in domanda ed effettuare le opportune valutazioni sulla base di rilievi dati dei danneggiamenti riscontrabili.

La visita di accertamento danni dovrà svolgersi alla presenza del richiedente o di un suo delegato, il quale sottoscrivendo per accettazione il verbale di stima determina formale approvazione della proposta di indennizzo.

Il suindicato verbale dovrà essere acquisito all'ufficio competente dell'Ente Parco entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di indennizzo. L'Ente parco si riserva di richiedere, a campione, la presentazione di dichiarazioni di coltivazione dei terreni per l'annata agraria in corso. Le dichiarazioni dovranno riportare le coltivazioni che risultano già impiantate (tipo di coltura, foglio e particella catastale) e andranno completate con susseguenti integrazioni che riporteranno le successive coltivazioni messe in campo. Le comunicazioni devono essere inviate entro 20 giorni dalla semina. La mancata presentazione delle dichiarazioni a fronte di una richiesta del parco determinerà automaticamente la decadenza da qualsiasi beneficio di indennizzo a fronte di futuri danni subiti dalle coltivazioni messe in campo per l'annata agraria corrente.

2.2 Zootecnia

L'istanza del danno dovrà essere presentata utilizzando i moduli predisposti dall'Ente Parco (scaricabili dal sito istituzionale www.parcosirentevalino.it). Essa viene resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i, con la quale l'allevatore è legittimato ad avanzare regolare richiesta di indennizzo in quanto conduttore dell'azienda zootecnia regolarmente iscritta presso le ASSLL.

La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato entro 24 ore successive alla scoperta.

L'istanza del danno completa in ogni sua parte e debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, corredata di copia del documento di riconoscimento dovrà avere in allegato:

1. documentazione attestante la proprietà del pascolo o la disponibilità o l'assegnazione dei pascoli;
2. dati catastali con indicazione dell'appezzamento nel quale si è verificato l'evento di predazione;
3. documentazione fiscale di acquisto di eventuali materiali (arnie, mielari, famiglie di api, ecc..)
4. Autocertificazione attestante di non avere ottenuto precedenti aiuti economici di stato in regime di de minimis ai sensi dei regolamenti comunitari;
5. ove presente copia dell'iscrizione al libro genealogico o specifica certificazione di regolare iscrizione rilasciata dalla competente Associazione Regionale Allevatori; nel caso di capi non ancora marcati in ragione dell'età dovrà essere presentata la documentazione dei genitori.

6. Documentazione fotografica, video etc;
7. altra documentazione ritenuta valida.

Le domande che risultano carenti e/o con documentazione insufficiente all'istruttoria, svolta dall'Ente Parco, verranno sospese in attesa delle integrazioni.

Nell'attesa dei sopralluoghi l'allevatore non dovrà rimuovere la/le carcassa/e del/degli animale/i dal luogo dell'uccisione e provvedere alla sua copertura con apposito telo.

In caso di danni al bestiame verificatesi tra il 30 novembre ed il 30 aprile su terreni privati l'istanza dovrà contenere la stessa documentazione di cui al punto precedente.

L'accertamento del danno è svolto dal personale dell'Ente Parco o da questo incaricato eventualmente di concerto con i Comandi Stazione del CFS competenti per territorio ed in eventuale collaborazione con i Servizi Veterinari delle ASL competenti territorialmente.

I soggetti incaricati provvedono a svolgere l'accertamento dei danni alla zootecnia nel più breve tempo possibile. Per la redazione della scheda di verbale di stima del danno gli accertatori dovranno riscontrare le informazioni riportate in domanda e effettuare le opportune valutazioni e rilievo dati dei danneggiamenti riscontrabili.

La visita di accertamento danni dovrà svolgersi alla presenza del richiedente o di un suo delegato, il quale sottoscrivendo per accettazione il verbale di stima determina formale approvazione della proposta di indennizzo. Il verbale dovrà essere acquisito all'ufficio competente dell'Ente Parco entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di indennizzo.

Art. 3 - VALUTAZIONE DEL DANNO

3.1 Agricoltura

I danni alle colture sono calcolati sulla base di prezzi medi ponderati determinati dai mercuriali delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo ed eventualmente facendo ricorso alle Camere di Commercio nazionali più rappresentative, nonché a valori mercantili adottati da altre aree protette della regione.

Per le colture non quotate o tipiche del territorio, di "nicchia" (patate da secca, legumi di qualità, ecc) oppure biologiche si procede a specifiche indagini del mercato locale o di riferimento.

Il prezzario determinato in base alle analisi mercantili, in allegato alla determinazione degli indirizzi per la valutazione dei danni per l'annualità di riferimento, verrà approvato dall'ente con atto Direttoriale.

Quando il danno alla coltivazione risulti rimediabile attraverso la sua sostituzione attraverso operazioni di trasemina, al coltivatore viene riconosciuto il rimborso delle spese vive per la ricostituzione della coltivazione in esame.

Nel caso in cui il danno avviene nelle fasi iniziali di sviluppo della coltura e anche diffusamente così da pregiudicarne il buon esito finale, e non risultano successivamente effettuate le successive normali operazioni colturali come da buona prassi agronomica, comportando di fatto all'abbandono della coltura, si provvederà in sede di valutazione del danno ad una riduzione del prezzo corrispondente fino ad un massimo del 35% di quello tabellare, da modulare in base alla specifica consistenza delle ordinarie operazioni colturali non realizzate (concimazioni, scerbature, sarchiature, difesa fitopatologica, irrigazione).

Nel caso del Girasole il valore dell'indennizzo oltre alla mancata produzione valutata in base al comma 1 del presente articolo potrà includere a seconda della particolare intensità del danno:

1. il costo supplementare determinato dalla trinciatura dei residui (stocchi) che andranno incorporati con la successiva aratura finalizzata alla semina di cereali;
2. il costo supplementare del diserbo per l'eliminazione dei germogli primaverili di girasole che si diffonderanno nella susseguente annata agraria. Tale voce verrà riconosciuta solo nel corso dell'annata successiva in presenza di colture a cereali o foraggere e comunque esclusivamente a seguito di documenti che comprovano la reale operazione di diserbo;

Le spese relative ai periti eventualmente incaricati dal richiedente per la stima del danno non sono riconosciute dall'Ente Parco.

3.2 Zootecnia

I danni alla zootecnia sono calcolati sulla base di valori medi ponderati fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente.

Per i capi di bestiame iscritti all'albo genealogico le valutazioni si basano sulle quotazioni medie dell'I.S.M.E.A. (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) facendo riferimento alla piazza di rilevazione territorialmente più vicina.

Per i danni al bestiame il valore di riferimento è assunto per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico ove presente ed allegata all'istanza.

L'Ente parco provvede al rimborso delle spese veterinarie documentate per le cure di bestiame accertato come

ferito a seguito di evento di predazione dietro presentazione di apposita certificazione.

Le spese relative ai periti eventualmente incaricati dal richiedente per la stima del danno non sono riconosciute dall'Ente Parco.

L'Ente Parco può finanziare, mediante apposite convenzioni o bandi, un quantitativo definito di ovini di razze autoctone in dotazione al Parco al fine di rimpiazzare i capi deceduti a seguito di un evento di predazione per gli allevatori che ne facciano richiesta, in alternativa all'indennizzo monetario. La sostituzione può essere effettuata fino ad esaurimento del numero di soggetti ovini disponibili, esauriti i quali farà seguito il consueto indennizzo monetario.

Art. 4 - LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI

L'erogazione degli indennizzi è subordinata al trasferimento del fondo ordinario per la gestione dell'ente da parte della Regione Abruzzo e all'individuazione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio.

A tale riguardo l'Ente Parco stima il fabbisogno sulla base degli importi liquidati nelle annualità precedenti. Le risorse assegnate al capitolo di spesa, attraverso provvedimento Direttoriale, sono annualmente ripartite percentualmente tra indennizzi relativi all'agricoltura e agli allevamenti.

Risultano avere priorità di liquidazione fino alla concorrenza delle somme spettanti, in base a quanto stabilito dalla L.R. n.10/2003, le istanze presentate da imprenditori agricoli e/o zootecnici e, successivamente dai soggetti privati.

Per danni inferiori a 50 Euro non si procederà all'accertamento e/o all'indennizzo.

L'Ente Parco liquida in prima istanza nella misura del 50%, gli indennizzi a cadenza trimestrale e a seguito dell'approvazione degli atti di istruttoria da parte della Direzione dell'Ente.

Il trimestre di appartenenza è assegnato in base alla data di ricezione all'Ente Parco del verbale scheda di accertamento danni e di altra documentazione integrativa a conclusione dell'istruttoria.

A conclusione dell'annualità, in base al consuntivo di tutti gli indennizzi determinati e di quelli liquidati parzialmente in prima istanza, si provvederà alla successiva ripartizione dei fondi eventualmente ancora disponibili dando priorità agli indennizzi più ingenti.

Nel caso in cui restano rimanenze di indennizzi ancora da saldare si provvederà successivamente con i nuovi stanziamenti di capitolo di bilancio.

Agli interessati l'Ente Parco provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria, specificando per l'istanza di riferimento l'importo dell'indennizzo e le somme in liquidazione.

Art. 5 - EFFICACIA

Il presente regolamento diventa immediatamente efficace non appena l'atto deliberativo di approvazione diverrà esecutivo.